



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 35 DEL 28-12-2018

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI.
ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA IN ASTEM S.P.A.
TRAMITE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 19:00, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
CAPPELLETTI PIER LUIGI	SINDACO	X	
PISATI DARIO	CONSIGLIERE	X	
AMODIO DAMIANO	CONSIGLIERE	X	
MANNA MATTIA	CONSIGLIERE		X
ZANELETTI GIULIANO	CONSIGLIERE	X	
GRAZZANI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
RIBOLINI ANDREA	CONSIGLIERE		X
DONATI FABIO	CONSIGLIERE	X	
FRUSTACE VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
CAGNANI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
GABBA GIANFRANCO	CONSIGLIERE	X	
Presenti - Assenti		9	2

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .

Il sig. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 178 del 21-12-2018

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI. ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA IN ASTEM S.P.A. TRAMITE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Presentata dal Servizio: RAGIONERIA

Allegati: 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco sul punto all'ordine del giorno;

Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace fa osservare che nel precedente piano di razionalizzazione, l'Amministrazione Comunale aveva deciso di mantenere la propria partecipazione in ASTEM S.p.A. e che oggi invece ne propone l'eliminazione, conclude dichiarandosi comunque favorevole all'alienazione della suddetta partecipazione;

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba fa presente che trattasi quasi di un atto dovuto;

Il Sindaco Presidente conferma che non ci sono più i presupposti per il mantenimento della partecipazione del Comune in ASTEM S.p.A.;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato

medio è di almeno 500.000 euro annui;

- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso inoltre che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 27/9/2017 con deliberazione n. 44,
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Casalpusterlengo risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EAL SRL IN LIQUIDAZIONE	0,05%
SAL SRL	0,2362%
ASTEM SPA	0,01%

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il Piano di razionalizzazione 2018 allegato alla presente (Allegato A), piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Considerato che nella redazione del Piano di razionalizzazione 2018, sono confermati gli esiti della rilevazione di cui al piano della revisione straordinaria del 2017 con riferimento alle società EAL srl (in liquidazione) e SAL srl, mentre per la società ASTEM spa si ritiene di procedere ad una razionalizzazione, attraverso la cessione a titolo oneroso della partecipazione;

Dato atto che:

- il Comune di Orio Litta detiene una partecipazione in Astem spa, società con sede in Lodi, partita IVA n. 00791500150, attiva nel settore dei servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, energia), pari allo 0,01% del Capitale sociale per un numero di azioni detenute pari a 10 del valore unitario pari ad euro 50,00 per una partecipazione complessiva del valore di euro 500,00;
- con deliberazione consiliare n.33 del 20/10/2017, ad oggetto "Revisione delle partecipazioni ex art.24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100" veniva approvata, fra l'altro, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune e il mantenimento della partecipazione in Astem spa;
- le motivazioni del mantenimento della partecipazione in ASTEM spa erano basate sul fatto che non

era stata riscontrata la sussistenza di alcuno dei presupposti previsti dall'art.20, comma 2, del T.U.S.P. e che pertanto tale partecipazione era da mantenersi, anche in considerazione del fatto che la società svolge attività di produzione di beni e servizi strumentali strettamente necessari alle finalità dell'Ente (tra le quali ad esempio gestione calore, rimozione neve, manutenzione verde pubblico ecc.) e che i provvedimenti di affidamento di servizi in house alla partecipata da parte del Comune sono sorretti dalle motivazioni di cui all'art. 192 c.2 del D. Lgs. N.50/2016;

Vista la nota prot. N. 438/2018 del 31/01/2018 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con la quale venivano richieste le motivazioni del mantenimento della partecipazione in ASTEM spa e la relativa risposta del Comune di Orio Litta del 13.02.2018, a firma del Sindaco, dalla quale emerge la volontà dell'Ente di inserire, entro la fine dell'anno 2018, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di alienazione delle quote di partecipazione dell'Ente alla società ASTEM spa nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.175/2016;

Considerato che, nonostante la società ASTEM svolga attività di produzione di beni e servizi strumentali strettamente necessari alle finalità dell'Ente (tra le quali ad esempio gestione calore, rimozione neve, manutenzione verde pubblico ecc.), il Comune di Orio Litta non ha gestito e non prevede di gestire in forma associata e coordinata mediante la Società nessuno dei servizi pubblici locali erogati dalla società stessa e che quindi il mantenimento della partecipazione non è più da ritenersi indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;

Ritenuto pertanto corretto procedere, sulla base delle motivazioni sopra esposte, alla modifica all'alienazione della citata partecipazione, mediante cessione a titolo oneroso derivante dall'esercizio del diritto di recesso dalla società;

Considerato inoltre che, l'alienazione delle partecipazioni in ASTEM spa risulta compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché con l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Ritenuto che per effettuare l'alienazione delle suddette partecipazioni in modo economicamente conveniente oltre che rispettoso delle norme in materia, il Comune di Orio Litta, socio pubblico di Astem spa, può fare ricorso immediato al diritto di recesso, disciplinato dall'art.11 dello Statuto aziendale della società che prevede:

a) comma 2 *“Hanno altresì diritto di recedere i soci che in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni operata a norma dell'art.20 del D. Lgs. 175/2015 abbiano deliberato con atto consiliare di dismettere la partecipazione, in quanto non più strettamente indispensabile o divenuta estranea alle proprie finalità istituzionali a norma di legge”*

b) comma 3 *“Nel caso di recesso disciplinato dal precedente comma 2, l'assemblea potrà eventualmente individuare forme alternative al recesso dell'ente pubblico che lo ha deliberato, verificando l'applicabilità dell'art.2357 del Codice Civile (consistente nella facoltà per la società di acquistare azioni proprie, nei limiti di legge, previa delibera assembleare) o altre legittime misure; nel caso in cui detto procedimento risulti inapplicabile, saranno applicate le disposizioni dell'art. 2437 bis e ter del codice civile e le disposizioni previste dall'art.1 comma 568 – bis della legge 27 dicembre 2013, n.147 (ovvero applicando, qualora l'assemblea non deliberi forme alternative o queste ultime non siano percorribili, il diritto di recesso)*

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere del Revisore dei Conti;

Con n. 1 astenuto (Consigliere Comunale Gianfranco Gabba), tutti gli altri favorevoli;

delibera

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di approvare il Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche, Piano che si allega alla

presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) che prevede l'alienazione della partecipazione detenuta in ASTEM spa per le motivazioni in narrativa premesse;

- di trasmettere alla società ASTEM spa la presente deliberazione, comunicando alla società la volontà di esercitare il diritto di recesso;

- **di richiedere alla società una valutazione e relativa proposta di offerta della partecipazione sopra citata:**

successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l'urgenza di provvedere

Visto l'art.134 – comma 4° del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo n.267/2000;

Con n. 1 astenuto (Consigliere Comunale Gianfranco Gabba), tutti gli altri favorevoli;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Deliberazione N° 35 del 28-12-2018

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI CAPPELLETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI. ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA IN ASTEM S.P.A. TRAMITE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate